

**L. 5-3-1990 n. 46**

**Norme per la sicurezza degli impianti.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.

**1. Ambito di applicazione.**

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia **elettrica** all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed **elettronici** in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di **riscaldamento** e di **climatizzazione** azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti **idrosanitari** nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di **gas** allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di **sollevamento** di persone o di cose per mezzo di **ascensori**, di montacarichi, di scale mobili e simili (4);

g) gli impianti di protezione **antincendio** (5).

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (6) (7).

---

(4) Per il collaudo degli impianti di cui alla presente lettera, vedi l'art. 26, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(5) Vedi, ora, l'art. 107 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(6) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(7) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

## **2. Soggetti abilitati.**

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti (8) (9).

-----  
(8) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(9) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e l'art. 9, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Vedi, ora, l'art. 108, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

## **3. Requisiti tecnico-professionali.**

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 (10) (11).

---

(10) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(11) Vedi, ora, l'art. 109 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

#### **4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.**

[1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei colleghi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 (12)] (13).

---

(12) Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

(13) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.

#### **D.M. 11-6-1992**

**Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142.

Articolo 1

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore delle imprese

1. È approvato il modello, allegato A al presente decreto, per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sia in capo alle imprese artigiane che alle altre imprese singole o associate.

2. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, a tutti gli effetti di legge, è costituito dal modello di cui al comma 1, debitamente compilato in ogni sua parte, inserito senza soluzione di continuità nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle commissioni provinciali per l'artigianato.

## **Articolo 2**

### **Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del responsabile tecnico**

1. È approvato il modello, allegato B al presente decreto, per il rilascio del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in capo al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2 della predetta legge o in capo ad altri soggetti riconosciuti idonei a seguito degli accertamenti di cui all'art. 4 della stessa legge.